

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

ART.1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Nei Cimiteri del Comune di Castellina in Chianti il servizio di lampade per i defunti, per qualsiasi tipo di sepoltura, è effettuato dal Comune direttamente o mediante concessione in appalto.

ART.2 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

Coloro che richiedono il servizio di lampade votive per i propri defunti devono presentare la relativa domanda in carta libera all'ufficio protocollo, dichiarando di accettare tutte le norme del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, o in sua vece il Concessionario, previo parere vincolante del Comune, a mezzo dei servizi competenti, si riserva la facoltà di non dar luogo alla concessione, nei casi in cui l'esecuzione degli allacciamenti presenti particolari difficoltà tecniche.

ART.3 - NORME DI APPLICAZIONE

La concessione è subordinata alle norme di cui al presente regolamento, oltre eventualmente a quelle particolari che potranno essere di volta in volta stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - DIVIETI

E' vietato l'uso di energia elettrica diverso da quello delle lampade votive; è vietata la concessione diretta dell'allacciamento fra utenti; sono vietati l'asportazione e la sostituzione di lampade; è comunque vietata qualsiasi manomissione dell'impianto.

L'infrazione di uno dei suddetti divieti, comporterà la revoca della concessione.

ART.5 – CONTATORE

Il contatore di consumo di energia elettrica è unico per ogni cimitero.

ART.6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'illuminazione votiva è fatta per un periodo non inferiore all'anno solare, con decorrenza dal 1[^] gennaio e scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

La concessione è tacitamente rinnovata di anno in anno, sempre che non intervengano anticipatamente rinuncia o revoca, da comunicare mediante lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

Nel caso in cui la concessione abbia inizio ad anno solare inoltrato, la prima scadenza è comunque riferita al 31 dicembre dello stesso anno.

ART. 7 – CANONE

Il canone è comunque annuale e deve essere corrisposto in unica soluzione anticipata entro il mese di gennaio di ogni anno o al momento della presentazione della domanda di concessione di cui al successivo art.8.

Nel caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni l'Amministrazione invierà un sollecito, invitando l'utente a provvedere al pagamento entro i successivi 30 giorni.

Decorso inutilmente il predetto termine, la concessione sarà revocata senza ulteriore avviso.

L'ammontare del canone di concessione, correlato al costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione Comunale, e risultante dall'apposita tabella, potrà essere modificato annualmente dalla Giunta Comunale, in seguito a sopravvenute variazioni dei costi di esercizio.

Verrà data avviso agli utenti della avvenuta variazione mediante pubblicazione sul sito del Comune e a mezzo manifesti affissi in luoghi di pubblica frequenza.

Tutti i pagamenti dovranno avvenire mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria comunale, utilizzando i bollettini predisposti dall'Amministrazione Comunale.

ART.8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione, da redigere sull'apposito modulo in carta libera, dovrà contenere:

- a) generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente;
- b) cimitero per il quale si richiede il servizio con il preciso riferimento alla tomba, loculo, cappella o urna cineraria ed al nominativo del defunto, con indicazione della data di nascita e di decesso.

Alla domanda dovrà essere allegato l'attestato del versamento della somma dovuta per:

- spese di allacciamento (oltre IVA);
- canone annuo anticipato (oltre IVA);

Verrà inoltre redatto apposito contratto inerente la fornitura del servizio richiesto.

ART.9 - MODIFICHE SU IMPIANTI ESISTENTI

Le eventuali modifiche a richiesta degli utenti su impianti esistenti saranno a loro totale carico con versamento anticipato della relativa spesa.

L'importo sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario dell'appalto previo parere del Comune a mezzo dei servizi competenti.

ART.10 - EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica viene erogata continuamente salvo eventuale sospensione per ragioni tecniche e salvo la mancata fornitura da parte dell'ENEL

Le lampade installate saranno di norma di watt. 1.5.

Nel caso di allacciamenti da eseguire per cappelle private, per ogni singola tomba dovrà essere corrisposto il contributo di allacciamento per lampada votiva.

ART.11 - NUOVI IMPIANTI – MANUTENZIONE

Nell'installazione di nuovi impianti saranno a carico del Comune o del Concessionario dell'appalto tutte le spese relative escluse quelle necessarie per la foratura dei monumenti cui l'utente dovrà provvedere direttamente e a proprie spese.

Il Comune o il Concessionario dell'appalto provvede alla manutenzione degli impianti compresa l'eventuale sostituzione delle lampade e/o portalampade guasti.

ART.12 - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Il Comune o il Concessionario dell'appalto avranno sempre la facoltà di ispezionare gli impianti in qualsiasi momento . A tal fine, i proprietari delle cappelle private, utenti del servizio, sono obbligati ad indicare il loro recapito per consentire l'accesso all'interno delle cappelle stesse. In mancanza, non viene assunta alcuna responsabilità per l'interruzione del servizio.

ART.13 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Nel caso di temporanea sospensione del servizio per l'esecuzione di lavori e per mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'ENEL, come nel caso di sospensione del servizio per una durata continuativa non superiore a sei mesi, l'utente sarà ugualmente tenuto al versamento del canone.

ART.14 - DECESSO DEL CONCESSIONARIO

Nel caso di decesso del concessionario la concessione potrà essere richiesta dagli eredi e ad essi volturata.

ART.15 - RIPRISTINO E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Il ripristino dell'utenza soppressa per danni causati dal concessionario o per sua morosità potrà avvenire solo dopo il rimborso dei danni o dopo la sanatoria delle morosità, previo versamento della spesa per il nuovo allaccio.

ART.16 - NORMA TRANSITORIA

Per le concessioni in atto è immediatamente applicabile la presente normativa salvo rinuncia da parte degli interessati al servizio mediante lettera raccomandata da presentare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione del presente regolamento.



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Provincia di Siena

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

TABELLA

CANONE ANNUALE	€ 10,83 oltre IVA 20% percomplessivi € 13,00
SPESE DI ALLACCIAMENTO	€ 12,50 oltre Iva20% per complessivi € 15,00